

Rassegna Stampa

di Martedì 5 maggio 2026



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
21	Italia Oggi	05/05/2026	<i>Attestato di prestazione energetica con indicato il gas serra generato (P.Ricciardo)</i>	3
21	Italia Oggi	05/05/2026	<i>Ristrutturazioni, basta la Scia (A.Ciccina Messina)</i>	4
21	Italia Oggi	05/05/2026	<i>Subito dall'ufficiale giudiziario per far sloggiare gli occupanti (A.Ciccina Messina)</i>	5
24	Italia Oggi	05/05/2026	<i>Sismabonus, Sal attestato di conformita' (Partner/Dedalo)</i>	6
24	Italia Oggi	05/05/2026	<i>Superbonus col cappotto (C.Angeli)</i>	7
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
24	Italia Oggi	05/05/2026	<i>Bonus edilizi, acquisto di crediti sotto la lente (A.Bongi/F.Poggiani)</i>	8
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
14	Avvenire	05/05/2026	<i>Ingegneri dell'IA e cattiva coscienza Ecco che cosa c'e' davvero in gioco (A.Lavazza)</i>	9
Rubrica Imprese				
5	Il Sole 24 Ore	05/05/2026	<i>Istruzione e Confindustria insieme per sostenere il 4+2 (C.Tucci)</i>	10
Rubrica Innovazione e Ricerca				
1+3	Il Sole 24 Ore	05/05/2026	<i>Transizione 5.0, fuori i software in cloud Cinque comunicazioni obbligatorie (C.Fotina)</i>	11
Rubrica Lavoro				
16	Il Sole 24 Ore	05/05/2026	<i>Il salario giusto deve rispettare i contratti collettivi (R.De Luca)</i>	14
22	Italia Oggi	05/05/2026	<i>Consulenti, no a opinioni (C.Feriozzi)</i>	16
29	Italia Oggi	05/05/2026	<i>Equo compenso, da 6 mesi Osservatorio fuori radar</i>	17



Attestato di prestazione energetica con indicato il gas serra generato

DI PINA RICCIARDO

Negli attestati di prestazione energetica (Ape) dei nuovi edifici dovrà essere indicato anche il Gwp, il potenziale di riscaldamento globale, cioè la quantità di gas serra generata dall'edificio lungo l'intero ciclo di vita. La misura diventa operativa in due fasi: dal gennaio 2028 per gli edifici di nuova costruzione con superficie superiore a 1.000 metri quadrati e dal gennaio 2030 per tutte le nuove costruzioni. Da quel momento, accanto alla classe energetica, l'Ape conterrà anche un indicatore espresso in kg di CO2 equivalente per metro quadrato riferito all'intero ciclo di vita dell'edificio. Gli Stati membri dovranno integrare il nuovo indicatore nei sistemi nazionali di certificazione energetica. La novità arriva con il regolamento delegato (Ue) 2026/52 della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2026 ed emanato in attuazione della direttiva (Ue) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia (Epbid). Il regolamento modifica l'allegato III della direttiva e introduce un metodo armonizzato a livello europeo per il calcolo del Gwp nel ciclo di vita degli edifici, con l'obiettivo di rendere i dati confrontabili tra Stati membri e integrabili negli Ape. Il provvedimento entra in vigore il 24 maggio 2026. Il regolamen-

to stabilisce che il Gwp debba essere calcolato su un periodo di riferimento di 50 anni e lungo tutte le fasi del ciclo di vita: produzione dei materiali, trasporto, costruzione, uso, manutenzione, sostituzione dei componenti, demolizione e gestione dei rifiuti. Il risultato deve riflettere lo stato "come costruito" dell'edificio e va riportato nell'Ape in modo trasparente e comparabile. Il valore è espresso in kg CO2eq/m² di superficie coperta utile. Il calcolo deve essere effettuato già in fase progettuale e articolato per singole fasi del ciclo di vita, così da rendere evidenti le principali fonti di emissione. Per il calcolo, la norma introduce una gerarchia dei dati. In via prioritaria si utilizzano i dati ambientali dei prodotti da costruzione disponibili a livello europeo; in assenza, possono essere impiegati dati specifici di progetto, dati medi o valori standard definiti dagli Stati. Gli Stati membri devono inoltre garantire coerenza e qualità dei dati e possono prevedere semplificazioni, mantenendo comparabilità tra i risultati. L'ingresso del Gwp negli Ape cambia il metro di valutazione degli edifici. Per imprese e produttori si apre così una competizione che affianca ai costi e all'efficienza energetica anche il valore delle emissioni incorporate, con dati comparabili tra Paesi e integrati nei certificati ufficiali.

— © Riproduzione riservata —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-1T0010



Nel dl Piano casa raffica di novità per gli interventi rientranti nell'edilizia pubblica e sociale

Ristrutturazioni, basta la Scia

Ammessi incrementi fino a massimo il 20% della volumetria

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Nel Piano casa scivoli edilizi e costi notarili dimezzati. Sono, infatti, previste accelerazioni e semplificazioni dell'iter amministrativo e lo sconto del 50% sulla parcella del notaio per gli atti relativi a immobili disponibili a prezzi calmierati. E quanto stabilisce il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri del 30/4/2026, con l'obiettivo di contrastare l'emergenza abitativa (vedasi *ItaliaOggi* dell'1/5/2026). Le procedure definite dal dl dispongono agevolazioni sia per gli interventi rientranti nell'edilizia residenziale pubblica e sociale sia per l'edilizia residenziale integrata. Il dl si occupa all'articolo 8 delle procedure edilizie

per gli interventi rientranti nell'edilizia residenziale pubblica e sociale. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione, inseriti nelle future iniziative, saranno realizzabili con segnalazione certificata di inizio attività. Il dl in esame richiama, infatti, le disposizioni dell'articolo 10, comma 7-ter del d-l 76/2020. La medesima norma richiama ammette incrementi fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della

superficie lorda esistente e vieta il trasferimento di diritti edificatori su aree diverse da quella di intervento.

Quanto al mutamento di destinazione d'uso, il dl richiama l'applicazione dell'articolo 23-ter del Testo Unico per l'edilizia (dpr 380/2001) per le

single unità immobiliari, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. Sono, comunque, fatte salve le normative regionali e comunali di maggiore favore e con ulteriori semplificazioni nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso. In ogni caso, è previsto un vincolo trentennale di destinazione d'uso.

Trattandosi di norme urbanistico-edilizie, il d-l demanda alle Regioni e alle province autonome il compito di adeguare la propria legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale al fine di promuovere la realizzazione degli interventi del Piano Casa.

Quanto ai requisiti igienico-sanitari, il dl vincola i pro-

getti relativi agli alloggi di edilizia residenziale sociale al rispetto dei requisiti minimi dimensionali (altezze e superfici) stabiliti dall'articolo 24, comma 5-bis, del Testo Unico Edilizia, introdotto dal d-l 69/2024. Gli interventi di edili-

zia residenziale integrata comprendono iniziative destinate alla fascia media della popolazione, con l'obiettivo prioritario di costruire alloggi da locare o vendere a prezzi calmierati. I profili procedurali sono trattati all'articolo 10. In dettaglio, il d-l assicura alcune semplificazioni e agevolazioni connesse alla realizzazione di unità immobiliari da offrire a prezzi controllati (almeno il 70% dell'investimento complessivo). Per quel che interessa maggiormente i cittadini, va evidenziato il dimezzamento degli onorari notarili relativi a tutti gli atti stipulati in relazione agli interventi compresi nell'iniziativa. Inoltre, quando i procedimenti edilizi-urbanistici richiedono l'acquisizione di più pareri si applicherà l'iter della conferenza unificata nella forma decisa semplificata e asincrona.

Nell'ambito dell'edilizia integrata, nei progetti di rilevante interesse strategico nazionale, il ruolo di protagonista spetterà all'istituto Commissario straordinario, cui è assegnato il compito di adottare tutte le misure attuative necessarie, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi o in assenza di pianificazione urbanistica.

Nell'ambito dell'edilizia integrata, nei progetti di rilevante interesse strategico nazionale, il ruolo di protagonista spetterà all'istituto Commissario straordinario, cui è assegnato il compito di adottare tutte le misure attuative necessarie, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi o in assenza di pianificazione urbanistica.

— © Riproduzione riservata — ■

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-1T0010



Subito dall'ufficiale giudiziario per far sloggiare gli occupanti

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Alloggi restituiti ai proprietari in tempi ridotti. Per far sloggiare gli occupanti abusivi si potrà andare direttamente all'ufficiale giudiziario con l'atto di proprietà; se l'ex inquilino ritarda nel lasciare la casa, pagherà una penale dell'1% del canone mensile; verranno tagliati i tempi in tribunale, fissando un termine di 15 giorni per avere l'ingiunzione per finita locazione; si ridurranno a due i termini di grazia per permettere all'inquilino moroso di saldare l'arretrato: sono queste alcune delle novità inserite dal Governo nel disegno di legge, dichiarata urgente, in materia di rilascio degli immobili, approvato dal Consiglio dei ministri del 30/4/2026. Il ddl, abbinato al decreto-legge "Piano Casa", propone la modifica, oltre al resto, del codice di procedura civile e della legge sull'equo canone. Vediamo gli interventi principali. Per chiedere all'ufficiale giudiziario lo sgombero dei locali abusivamente occupati si potranno usare gli atti notari di acquisto della proprietà degli immobili. È esclusa, però, l'ipotesi in cui l'occupante aveva all'origine un titolo successivamente annullato. Nella procedura di sfratto è previsto che il rilascio avvenga nel giorno successivo a quello indicato dall'avvocato del proprietario nell'atto di precetto, nel quale si deve avvisare che eventuali mobili mantenuti nell'immobile saranno

considerati abbandonati. Il ddl propone, poi, una nuova procedura di ingiunzione di rilascio per finita locazione (simile all'ingiunzione di pagamento somme), sostitutiva della convalida di sfratto, applicabile anche a comodato di beni immobili, affitto di azienda, affitto coltivatore diretto, mezzadria e colonia. In questi casi, il giudice emetterà il decreto entro 15 giorni, ingiungendo il rilascio a decorrere dalla scadenza del contratto. Sarà, inoltre, possibile chiedere al giudice di ordinare, in caso di mancata liberazione dell'immobile, il pagamento di una penale pari all'1% del canone mensile per ogni giorno di ritardo. Per lo sfratto per morosità viene mantenuto la procedura di convalida, cui verrà estesa la penale per ritardo nel rilascio. Con alcune modifiche alla legge sull'equo canone (n. 392/1978), viene ridotta a due volte (in quattro anni) la possibilità per l'inquilino moroso di sanare la sua posizione e il termine di grazia concesso dal giudice per pagare viene ridotto (da 90) a 45 giorni. Sia abbrevierà (da sei a tre mesi) anche il termine fissato per l'esecuzione dello sfratto, che, su richiesta del proprietario, potrà essere svolta dall'istituto per le vendite giudiziarie. Peraltro, a tutela degli sfrattati il ddl prevede, nei casi di disagio sociale, fragilità o vulnerabilità, la segnalazione da parte dell'ufficiale giudiziario ai servizi sociali.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT0010



LAVORI

Sismabonus, Sal attestato di conformità

Per accedere alle aliquote potenziate del sismabonus (70-80% oppure 75-85%), il legislatore richiede una precisa sequenza di adempimenti tecnici e amministrativi.

Il primo passaggio è rappresentato dall'Allegato B, documento fondamentale perché contiene l'asseverazione preventiva del progettista circa la riduzione del rischio sismico conseguibile con l'intervento. Questo documento ha una funzione decisiva anche fiscalmente, poiché deve essere depositato entro un termine tassativo: insieme al titolo edilizio o prima dell'inizio dei lavori

strutturali.

Diversa è la funzione degli Allegati B-1 e B-2, che intervengono invece nella fase conclusiva. Essi attestano che quanto realizzato corrisponde effettivamente al progetto originariamente asseverato. Tuttavia, sotto il profilo fiscale, la normativa non stabilisce per questi documenti un termine perentorio di deposito, creando una possibile zona grigia.

Il problema emerge con particolare evidenza nei casi di cessione del credito o sconto in fattura esercitati a Sal. In queste ipotesi, infatti, il beneficiario può monetizzare il bonus anche prima della conclusione dell'opera. Ma se i lavori non venissero completati, e quindi non si arrivasse mai al deposito delle attestazioni finali, potrebbe risultare non definitivamente comprovato il requisito oggettivo richiesto per il beneficio fiscale maggiorato.

Per evitare questo "corto circuito", assume rilievo il comma 4-ter dell'art. 3 del dm

58/2017, secondo cui, ai fini dell'opzione prevista dall'art. 121, il Sal redatto dal direttore dei lavori costituisce già attestazione di conformità di quanto eseguito rispetto al progetto asseverato. In sostanza, il legislatore sembra riconoscere al Sal una funzione certificativa autonoma per consentire la circolazione del credito durante l'esecuzione dei lavori, purché siano rispettati importo e numero massimo dei Sal previsti dalla legge.

Questa interpretazione appare coerente con la ratio della disciplina, perché altrimenti la possibilità stessa di cedere il bonus a Sal sarebbe svuotata di efficacia pratica. Resta però auspicabile un chiarimento ufficiale, capace di confermare in modo esplicito che la documentazione Sal sia sufficiente, in via progressiva, a consolidare i presupposti fiscali della detrazione maggiorata anche prima dell'ultimazione complessiva dell'intervento.

© Riproduzione riservata

Giovanni Minnella
Partner Dedalo
Consulting

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT0010



Cassazione: si tratta di un intervento essenziale ai fini dell'agevolazione

Superbonus col cappotto

Se non c'è cadono i presupposti del credito

CRISTIAN ANGELI

La mancanza del cappotto termico fa venir meno il diritto al superbonus, trattandosi di intervento essenziale ai fini del riconoscimento dell'agevolazione. Né rileva che, al momento dei controlli, siano stati già emessi i Sal (Stati avanzamento lavori), anche finali, poiché la sua assenza non integra una mera incompletezza esecutiva, ma incide sul presupposto costitutivo del beneficio, rendendo i crediti d'imposta radicalmente inesistenti. È questo il principio affermato dalla Cassazione penale con la sentenza n. 15710 del 6 marzo 2026, destinato a incidere sulla gestione delle pratiche legate agli incentivi edilizi.

Il caso trae origine da un sequestro preventivo disposto in relazione a crediti d'imposta maturati nell'ambito di interventi edilizi agevolati, a fronte dei quali i sopralluoghi della Guardia di finanza avevano evidenziato una situazione profondamente difforme da quella rap-

presentata nelle asseverazioni e negli stati di avanzamento lavori. In particolare, pur risultando trasmessi SAL anche finali, le opere apparivano incomplete, con la significativa assenza proprio del cappotto termico.

La Suprema corte valorizza tale elemento, chiarendo che il cappotto non rappresenta una fase accessoria o meramente conclusiva dell'intervento, ma costituisce uno degli elementi qualificanti e imprescindibili dell'efficientamento energetico. La sua mancanza, pertanto, non consente di ritenere integrato, neppure in via parziale, il diritto alla detrazione, venendo meno il requisito sostanziale dell'effettiva realizzazione dell'intervento incentivato.

In tale prospettiva, la decisione si colloca nel solco di un orientamento sempre più rigoroso che distingue nettamente tra crediti "non spettanti" e crediti "inesistenti". Nel caso in esame, l'assenza degli interventi essenziali comporta che il credito non trovi alcun fondamento nella realtà economica e giu-

ridica, configurandosi come un artefatto contabile generato mediante rappresentazioni non veritiere. Da qui la legittimità del sequestro finalizzato alla confisca e la contestazione dei reati tributari e della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La Cassazione ribadisce, infatti, che il sistema del superbonus non si esaurisce in un meccanismo formale basato su documentazione e asseverazioni, ma richiede una corrispondenza effettiva tra quanto dichiarato e quanto realizzato. La trasmissione di SAL, anche finali, in assenza di opere completate integra una condotta idonea a generare crediti d'imposta inesistenti, con conseguente danno per l'erario e profitto ingiusto per il beneficiario.

Particolarmente rilevante è anche il passaggio in cui la Corte esclude che la difesa possa fondarsi sulla natura "finale" del cappotto termico per giustificare la mancata esecuzione al momento dei controlli. L'essenzialità dell'intervento prevale

sulla sua collocazione temporale nell'ambito dei lavori, rendendo irrilevante che esso rappresenti una fase conclusiva: ciò che rileva è che, in sua assenza, l'intervento non può dirsi realizzato ai fini dell'agevolazione.

Ne deriva un rafforzamento dell'impostazione sostanzialistica già emersa nella giurisprudenza più recente, secondo cui il diritto al superbonus è strettamente ancorato alla concreta esecuzione degli interventi trainanti e al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico previsti dalla normativa. In mancanza, l'intero impianto agevolativo viene meno, senza possibilità di riconoscimenti parziali o proporzionali.

Il principio affermato è destinato a produrre effetti immediati nella prassi: senza interventi essenziali, come il cappotto termico, il beneficio non nasce e, se dichiarato, si traduce in un credito inesistente, con tutte le conseguenze del caso.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT0010



LA POSIZIONE DELLE ENTRATE NON CONVINC

Bonus edilizi, acquisto di crediti sotto la lente

Posizione da rivedere, in quanto non convincente, quella dell'Agenzia delle entrate in tema di acquisto dei crediti da bonus edilizi da parte di associazioni professionali o professionisti. Rischio di effetti distorsivi del reddito, sia per l'anno di acquisto dei crediti sia per quelli di utilizzo, sia in tema di tassazione che di applicazione degli Isa.

Quanto sopra nasce da una puntuale analisi della risposta n. 6/2026 dell'Agenzia delle entrate che è intervenuta al fine di fornire indicazioni sul trattamento tributario del "differenziale" derivante dalla cessione delle detrazioni maturate sui vari bonus edilizi nell'ambito di determinazione del reddito di lavoro autonomo, di cui agli articoli 54 e seguenti del dpr 917/1986 (Tuir) (si veda, ItaliaOggi, 17/01/2026).

Per l'agenzia, in assenza di specifiche disposizioni, la rilevanza reddituale del differenziale (utilizzo in compensazione del maggior valore rispetto al costo di acquisto del credito) deve essere ricercata nell'ambito di applicazione delle regole generali di tassazione del reddito, con la conseguenza che, con l'introduzione del principio di onnicomprensività nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo prodotto a partire dal periodo d'imposta 2024, per i crediti d'imposta acquisiti nel 2024 e 2025, il costo sostenuto dall'associazione rileva, ai fini della determinazione del reddito prodotto, nel periodo di sostenimento (e per intero) mentre il valore nominale del credito assume rilievo, ai medesimi fini, nei periodi di imposta successivi in cui il contribuente utilizza in compensazione le singole rate.

Ai fini Irap, la norma prevede che, ai fini della determinazione della base imponibile delle associazioni professionali, i com-

pensi, i costi e gli altri componenti si assumono come rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, con la conseguenza che la relativa base imponibile coincide essenzialmente con quella assunta ai fini delle imposte sui redditi, fatta eccezione per l'indeducibilità, espressamente prevista, degli interessi passivi e delle spese per il personale dipendente.

La rilevanza fiscale ai fini dell'Irpef e dell'Irap di tali operazioni, se effettuate a partire dal 2024, cioè dall'entrata in vigore della riforma dei redditi di lavoro autonomo con l'introduzione del noto principio di onnicomprensività, così come definita nella risposta all'interpello richiamato, rischia di creare effetti distorsivi del reddito, sia nell'anno di acquisto dei crediti, sia in quelli di utilizzo.

Prima di entrare nel merito dell'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria è necessario precisare, però, che oggetto di chiarimenti era la rilevanza fiscale, o meno, dell'acquisto e del successivo utilizzo in compensazione, di crediti di imposta originati da bonus edilizi a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale degli stessi, da parte di uno studio professionale associato; detti crediti, si apprende nella risposta in commento, non originano da prestazioni professionali rese all'associazione ai suoi associati.

Per l'Agenzia delle entrate, quindi, anche alla luce del nuovo principio di onnicomprensività, dal 2024 il valore nominale del credito d'imposta, acquisito ai sensi dell'art. 121 del dl 34/2020 e il corrispondente costo sostenuto concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo anche nell'ipotesi in cui oggetto dell'acquisto siano crediti non originati da prestazioni rese dallo studio associato.

E tale concorso, nell'anno di acquisto

del credito per il costo sostenuto dall'associazione, rileva interamente ai fini della determinazione del reddito realizzato mentre il valore nominale del credito assume rilievo, ai medesimi fini e come proveniente, ma nei periodi d'imposta successivi in cui l'acquirente utilizzerà il credito in compensazione (quindi in cinque o dieci rate).

Tale conclusione è in linea con quanto già affermato in altra risposta delle Entrate (risposta 171/2025) che aveva a riferimento sempre un'associazione professionale e l'acquisto di un credito non correlato in alcun modo a prestazioni professionali svolte.

Se l'obiettivo era assoggettare a tassazione il differenziale positivo realizzato dall'associato quale differenza fra il prezzo sostenuto per l'acquisto del credito e il valore nominale dello stesso, con tale interpretazione si rischia infatti di assoggettare a tassazione Irpef e Irap ben altre componenti.

Peraltro, risulta evidente che nell'anno di acquisto del credito il reddito dell'associazione verrà intaccato sensibilmente e, quindi, ridotto di un importo pari al prezzo pagato, con importanti conseguenze, sia in tema di applicazione degli scaglioni Irpef, sia di contribuzione previdenziale dei singoli associati, nonché di posizionamento Isa mentre, negli anni successivi di utilizzo il reddito dell'associazione, il reddito risulterà "gonfiato" a causa dell'inclusione fra i componenti positivo dell'intera rata di credito utilizzata in compensazione, con conseguenze diametralmente opposte, ma altrettanto illogiche, rispetto all'anno di acquisto del credito fiscale. (riproduzione riservata)

**Andrea Bonghi
Fabrizio G. Poggiani**

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-1T0010

Scriviamoci tutto



risponde
Andrea
Lavazza

Ingegneri dell'IA e cattiva coscienza Ecco che cosa c'è davvero in gioco

Caro Avvenire, sono un ingegnere e lavoro nell'alta tecnologia da 30 anni. Ecco due riflessioni sul vostro articolo "La coscienza dell'ingegnere", che mi tocca da vicino. La prima: piaccia o no, in periodi come questo le commesse belliche evitano alle aziende in crisi di dover licenziare. In Germania, dopo anni di auto elettriche invendute, intere fabbriche automobilistiche si sono dovute riconvertire a produzioni belliche; anche ai colossi del Web le commesse del Pentagono fanno molto comodo. La seconda: i dipendenti Google hanno scritto al loro amministratore delegato che l'uso dell'IA per progetti militari rischia di impedire il controllo sugli scopi per cui è usata. Insomma, gli stessi che hanno inserito l'IA su tutti i cellulari senza che nessuno potesse farci nulla, ora temono di perderne il controllo. I rischi ci sono. Forse era il caso che i colleghi di Google interrogassero le loro coscienze prima, quando le uniche considerazioni erano profitto e fatturato (e a loro andava bene così).

Gino Masini
Stoccolma

Caro Masini, lei si riferisce a un commento scritto da Paolo Benanti, eminente studioso di etica dell'Intelligenza artificiale, che ha già colto i punti essenziali del tema, sul quale mi fa piacere rimandare anche al suo recente volume *La nuova logica del dominio. Potere computazionale, democrazia e condizione umana* (Laterza). Veniamo allora alle considerazioni della sua lettera, una più pragmatica, l'altra più strutturale. È vero che le commesse belliche, se così vogliamo chiamarle, fanno comodo anche alle Big Tech. Ma le spiegazioni possono essere più sottili e meno evidenti. Karen Hao, nel suo racconto

dall'interno del mondo dell'IA, *Empire of AI: Dreams and Nightmares in Sam Altman's OpenAI* (Penguin), sostiene che, quando una società importante fornisce l'infrastruttura critica per la difesa di una nazione, essa tende a ottenere una sorta di immunità politica. Diventa infatti molto più difficile, per il governo, regolare severamente o colpire con l'antitrust l'azienda da cui dipende la propria sicurezza. Inoltre, ci si garantisce pure un sussidio implicito, poiché lo Stato ha un interesse vitale a che tali società restino dominanti e finanziariamente solide, creando un paracadute pubblico per guadagni privati. Vi è infine una motivazione – non così solida ma retoricamente convincente – per cui le Big Tech costituiscono in questo modo un "arsenale della democrazia". Hao osserva come Altman e altri capitani d'industria del settore utilizzino la minaccia della Cina per giustificare la rapidità incontrollata dello sviluppo tecnologico. La narrazione è: "Se non lo facciamo noi per primi, senza troppi vincoli etici, lo faranno gli avversari che sono guidati da valori diversi dai nostri". Ciò trasforma le Big Tech in entità para-statali che operano in una zona grigia in cui si uniscono profitto commerciale e interesse strategico.

Insomma, in questo processo guidato dall'alto è venuto meno il cosiddetto tabù del militare, che fino a pochi anni fa contrassegnava parte della cultura libertaria nella Silicon Valley. Nel non lontanissimo 2018, si ebbe una clamorosa protesta contro la partecipazione di Google al Project Maven del Dipartimento della Difesa Usa, basato su strumenti di IA per analizzare immagini e video ripresi dai droni. Migliaia di dipendenti firmarono una lettera chiedendo all'azienda di uscire dal contratto con

il Pentagono. Lo slogan era: "Google non dovrebbe stare nel business della guerra". Almeno una dozzina di tecnici si dimise. Alla fine, la società decise di non rinnovare il contratto una volta scaduto. Oggi, l'opposizione sembra assai più blanda.

In ogni caso, non bisogna essere ingenerosi con gli ingegneri. Molte applicazioni di intelligenza artificiale sono certamente benefiche e, quindi, chi contribuisce a realizzarle fa un lavoro molto utile alla società. Quando si deve decidere in che direzione spingersi, il problema principale è legato alla malleabilità, come spiega Mariarosaria Taddeo nel suo *Codice di guerra* (Cortina). Essa si riferisce al fatto che le tecnologie digitali, in genere, possono essere facilmente adibite a finalità differenti da quelle considerate in fase di progettazione. Le sfide etiche, pertanto, non sono definite dalla funzione pensata inizialmente, bensì dallo scopo per cui i sistemi sono utilizzati davvero. Nel campo della difesa, l'intelligenza artificiale può essere impiegata per scopi di sostegno e supporto, per usi conflittuali e non cinetici (per esempio, difesa informatica) o per usi conflittuali e cinetici (gestione degli armamenti d'attacco). Nessuno sa perciò fin dall'inizio se un progresso nell'ambito dell'IA diventerà poi uno strumento di guerra – l'ha spiegato bene su queste colonne Paolo Alfieri nel caso del programma Mythos di Anthropic. Quello che servirebbe è un'infrastruttura etica più vasta e articolata, cui fare riferimento e dalla quale ricevere sostegno quando, come nel caso dei dipendenti di Google, si è in minoranza nel contrastare la destinazione bellica dell'intelligenza artificiale. Costruire questa infrastruttura è un compito che diventa sempre più urgente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Istruzione e Confindustria insieme per sostenere il 4+2

Filiera tecnica

Al via da Vicenza il viaggio nei territori. Prossime tappe Lucca e Genova

Claudio Tucci

Sotto lo slogan "muoviamoci tutti insieme", coniato da Giuseppe Valditara, è partito il viaggio Ministero-Confindustria per sostenere la filiera formativa tecnologico-professionale, il modello 4+2. La prima tappa è andata in scena a Vicenza, poi si replicherà a Lucca e a Genova. Sono in via di definizione le altre tappe in Lombardia, Piemonte, Liguria, Campania.

L'obiettivo è far dialogare, con i vertici del ministero dell'Istruzione e del Merito e delle imprese, scuole e territori: un'occasione preziosa per chiarire a tutti, a cominciare dai dirigenti scolastici, cos'è la filiera tecnologico-professionale, voluta dal ministro Valditara, e ormai a regime. A settembre saranno oltre 21mila gli studenti

che frequenteranno i percorsi quadriennali, con una forte spinta nel Mezzogiorno. All'appuntamento di Vicenza hanno partecipato una ventina di scuole superiori del territorio e oltre 40 tra dirigenti scolastici e orientatori.

«Il 4+2 offre straordinarie opportunità ai nostri giovani - ha detto Valditara - perché li proietta verso il futuro, e sostiene anche la competitività delle aziende e quindi del nostro Paese». «Nel Gruppo Tecnico Education, che presiedo, è nata tra i colleghi imprenditori la necessità di un confronto diretto sui territori che permetta alla riforma del 4+2 di realizzarsi effettivamente, portando sempre più scuole non solo ad aderire alla filiera ma a garantire una effettiva co-progettazione con le aziende - ha proseguito Riccardo Di Stefano, delegato di Confindustria all'Education e Open Innovation -. Forse non è emerso ancora del tutto che questa riforma non è una compressione dai 5 ai 4 anni, ma una innovazione pedagogica che mette insieme imprese, scuole, IeFP, Its, università per costruire un nuovo modello. Modello che in Europa apprezzano ma che non dappertutto è noto nel nostro Paese».

«La sfida è garantire un'informazione di livello, chiara e completa, perché una riforma così importante va spiegata bene alle

scuole, alle famiglie e soprattutto alle nuove generazioni», ha evidenziato Ivan Tomasi, vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega all'Education.

La riforma introduce un elemento di forte novità rispetto ai programmi tradizionali: ampi spazi di progettazione e co-progettazione con le imprese e i professionisti del territorio. I percorsi potranno essere adattati anche in corso d'opera, per rispondere in modo più efficace alle sfide della società e alle trasformazioni in atto, dalla digitalizzazione all'intelligenza artificiale, fino ai cambiamenti organizzativi e geopolitici.

«Non un semplice 4+2, dunque - ha chiosato Nando Minnella, Dg della struttura tecnica sul 4+2 del Mim -. Ma un percorso complessivo e unitario pensato per dotare i giovani degli strumenti, teorici e pratici, necessari per affrontare le sfide complesse del lavoro, accompagnandoli verso la realizzazione personale e professionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Valditara: «Bene muoversi insieme».
Di Stefano: «Il 4+2 è una vera innovazione pedagogica»





Transizione 5.0, fuori i software in cloud Cinque comunicazioni obbligatorie

Iperammortamento

Decreto firmato da Urso: introdotto un nuovo obbligo per le aziende

L'avvio delle prenotazioni è atteso per la prima decade di giugno

L'esclusione dei software in cloud e una quinta comunicazione obbligatoria per le imprese. Con queste due novità è stato firmato ieri dal ministro Urso il decreto attuativo di Transizione 5.0, che agevola con l'iperammortamento investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Secondo le previ-

sioni ministeriali i successivi passaggi dovrebbero richiedere un mese: il via libera alle prenotazioni dovrebbe arrivare dunque entro la prima decade di giugno.

Carmine Fotina — a pag. 3

Transizione 5.0, stop al cloud e cinque comunicazioni

Iperammortamento. Decreto firmato da Urso. Salta l'estensione ai software con abbonamento. Un nuovo obbligo, per controllare il flusso di spesa, appesantisce la procedura per le imprese

Carmine Fotina

ROMA

L'esclusione dei software in cloud e un'ulteriore comunicazione obbligatoria per le imprese, la quinta. Con queste due novità dell'ultimissimo ora trova finalmente una forma definitiva il decreto attuativo del nuovo piano Transizione 5.0, che agevola con l'iperammortamento investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

Il provvedimento è stato firmato ieri dal ministro per le Imprese e il made in Italy (Mimit), Adolfo Urso, e subito dopo la bollinatura della Ragioneria sarà firmato dal ministro dell'Economia (Mef) Giancarlo Giorgetti. Secondo le previsioni ministeriali, i successivi passaggi – esame della Corte dei conti, decreto direttoriale che fissa l'apertura dei termini delle domande e avvio della piattaforma telematica del Gse (Gestore dei servizi energetici) – dovrebbero richiedere circa un mese, il via libera alle prenotazioni dovrebbe arrivare dunque entro i primi 10 giorni di giugno.

Di certo il decreto giunge al traguardo con notevole ritardo rispetto alla tabella di marcia e il clima di incertezza ha fin qui indotto molte imprese a bloccare gli investimenti. Il confronto tecnico tra i due ministeri è stato più complesso del previsto, con una serie di correzioni richieste nelle scorse settimane dal Mef. Il via libera del Mimit alle ultime due modifiche, comunque peggiorative rispetto alle bozze iniziali secondo il punto di vista delle imprese, testimonia che la priorità era diventata ormai quella di concludere la concertazione per non prolungare lo stallo sugli investimenti.

Riassumendo, salta l'inclusione tra i beni strumentali agevolabili delle soluzioni software in cloud, che vengono erogate in modalità as-a-service, cioè attraverso canoni di abbonamento, e in quanto tali non soggetti ad ammortamento tradizionale. Una delle precedenti bozze, in riferimento ai beni immateriali, contemplava questa possibilità prevedendo che il beneficio fosse «calcolato anche ri-

spetto ai costi sostenuti a titolo di canone di accesso», limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta. L'ampliamento, che il Mimit aveva l'intenzione di introdurre sulla base di un'interpretazione estensiva già adottata con il vecchio piano, non ha però avuto il placet dell'Economia.

L'esclusione viene considerata dalle imprese attive nel settore una limitazione molto rigida, considerando che i sistemi as-a-service erogati tramite cloud rappresentano oggi la modalità prevalente con cui le imprese adottano software e servizi digitali, arrivando a valere l'80% del mercato (stime Anitec-Assinform). Di fatto, gran parte della spesa delle aziende in beni immateriali sarà fuori gioco. E l'attrattività del piano si concentrerà così principalmente sui beni strumentali materiali di tipo tradizionale, considerando anche il fatto che per i moduli fotovoltaici finalizzati all'autoproduzione di energia il riferimento a specifiche sezioni del registro Enea ha di fatto li-



mitato la scelta a prodotti di fascia alta di prezzo.

L'altra modifica rilevante del decreto è l'arrivo di una quinta comunicazione obbligatoria, ulteriore adempimento che finisce per appesantire la procedura e quindi l'onere burocratico a carico delle imprese. La novità tuttavia dovrebbe applicarsi solo per gli investimenti del 2027 e del 2028 e non per quelli dell'anno in corso. Il vecchio piano

Transizione 5.0 prevedeva tre comunicazioni da parte delle imprese (preventiva, conferma dell'acconto pari ad almeno il 20% e completamento). Nelle scorse settimane, una bozza del decreto attuativo stabiliva per l'iperammortamento l'aggiunta di una quarta comunicazione, a fine anno, per il monitoraggio della spesa e quindi dell'impatto sui conti pubblici.

Le riflessioni finali della Ragioneria dello Stato hanno portato in-

fine a uno schema basato su cinque comunicazioni. A partire dalla prima comunicazione preventiva, e fino al termine di fruizione dell'agevolazione, le imprese dovranno trasmettere: entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica con le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio; e poi entro il successivo 30 giugno una comunicazione integrativa della precedente in cui viene definito il piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all'incentivo imputate in ciascun esercizio. Il riferimento al 20 gennaio, termine ampiamente superato per l'anno in corso, fa presumere che l'obbligo si applicherà solo a partire dagli investimenti del 2027. Le comunicazioni dovranno essere trasmesse accedendo con Spid o carta d'identità elettronica nella sezione Area

Clienti della piattaforma che sarà aperta dal Gse. Restano inoltre gli obblighi relativi alla perizia tecnica asseverata sui beni acquistati e interconnessi e alla certificazione contabile sull'effettivo sostenimento delle spese ammissibili.

La versione finale del decreto attuativo conferma poi, con l'eccezione dei moduli fotovoltaici, la soppressione della clausola made in Europe e che i limiti per l'individuazione degli scaglioni di investimento (iperammortamento del 180% per la quota fino a 2,5 milioni, 100% oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni, e 50% oltre 10 e fino a 20 milioni) si calcolano annualmente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Testo alla bollinatura e alla firma Mef. Per le domande bisognerà aspettare comunque gli inizi di giugno

ANSA



Decreto attuativo.

Il provvedimento sull'iperammortamento è stato firmato ieri dal ministro per le Imprese e il made in Italy (Mimit), Adolfo Urso (a destra), e subito dopo la bollinatura della Ragioneria sarà firmato dal ministro dell'Economia (Mef) Giancarlo Giorgetti



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329

ADOBESTOCK



Innovazione. Arriva il decreto attuativo sull'iperammortamento

Le regole

1

L'AGEVOLAZIONE Definite le fasi di spettanza e fruizione

La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al Gse la comunicazione di completamento degli investimenti, sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d'imposta. La fruizione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal Gse, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.

2

DATA DI CONSEGNA Passaggio dal vecchio al nuovo incentivo

Che succede per le prenotazioni del 2024 o del 2025 relative al credito d'imposta 5.0 (o anche del 4.0), se la consegna del bene avviene nel 2026? Secondo l'interpretazione del Mimit, si può rientrare nell'iperammortamento. La norma non fa riferimento ad eventuali esclusioni di beni registrati su piattaforme dei programmi precedenti. E il decreto attuativo, per completamento degli investimenti richiama l'articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir, che fa riferimento alla data di consegna o spedizione.

3

AGENZIA ENTRATE Documentazione per gli accertamenti

Spetterà al Gse (Gestore dei servizi energetici) effettuare le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati. Viene però specificato che l'impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile la documentazione necessaria alle verifiche (comprese perizie, attestazioni sui beni, fatture e documenti di trasporto) non solo ai fini delle attività di controllo del Gse, ma anche ai fini delle ordinarie attività di accertamento svolte dall'agenzia delle Entrate.

4

ENERGIA Cambia la regola sugli impianti di stoccaggio

Cambia la disposizione relativa agli impianti per lo stoccaggio dell'energia, inclusi tra i beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo. Saranno agevolabili solo se asserviti a nuovi impianti di generazione di energia già esistenti. Le prime bozze invece consentivano di accedere all'iperammortamento anche per impianti per stoccaggio di energia prodotta da impianti preesistenti. Viene poi eliminato il tetto di impianti agevolabili che era stato fissato fino a un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh.

5

PERIZIE SUI BENI Salta la semplificazione

Tra le varie modifiche del nuovo piano rispetto alla vecchia versione che si basava sul credito d'imposta, va segnalato lo stralcio della disposizione che, per i beni materiali e immateriali dal costo unitario non superiore a 300mila euro, consentiva alle imprese di adottare un'autodichiarazione resa dal legale rappresentante senza dover ricorrere alla perizia asseverata per comprovare le caratteristiche tecniche, l'interconnessione e il soddisfacimento dei requisiti per gli impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

6

POLIZIE CATASTROFALI Senza assicurazione non c'è esclusione

Per accedere all'iperammortamento non sarà necessario sottoscrivere una polizza catastrofale. Il Codice degli incentivi entrato in vigore il 1° gennaio 2026 prevede l'esclusione dalle agevolazioni per le imprese che non adempiono all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni catastrofali, ma l'articolo 9 dello stesso Codice specifica che la clausola non si applica agli "incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative", nel cui novero rientra l'iperammortamento.



Il salario giusto deve rispettare i contratti collettivi

Giustizia retributiva

Rosario De Luca

La recente pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2026) interviene con chiarezza in un terreno scivoloso, dove il confine tra tutela del lavoro e governo del mercato rischia troppo spesso di essere oltrepassato con leggerezza. La declaratoria di illegittimità della norma approvata dalla Regione Toscana – che introduceva, negli appalti pubblici, un criterio premiale legato all’applicazione di un trattamento economico minimo di nove euro lordi orari – non è una presa di posizione contro il salario dignitoso. Al contrario, è un richiamo forte alla necessità che il “salario giusto” sia costruito dentro un perimetro coerente con l’ordinamento costituzionale e con l’equilibrio tra competenze. Il punto non è il quantum, ma il *quomodo*. Non è in discussione l’esigenza, sempre più avvertita, di garantire retribuzioni adeguate e proporzionate, in linea con i principi sanciti dall’articolo 36 della Costituzione. Ciò che la Corte censura è il tentativo di introdurre, per via regionale e indiretta, un meccanismo che incide sulla concorrenza tra operatori economici, alterando il quadro unitario delle regole del mercato. Negli appalti pubblici, infatti, l’uniformità normativa non è un’opzione, ma una condizione necessaria per evitare frammentazioni che si traducono in barriere territoriali e distorsioni competitive. Il “salario giusto”, dunque, non può essere ridotto a una soglia numerica fissata unilateralmente, tanto meno attraverso strumenti che, pur animati da finalità sociali, finiscono per produrre effetti distorsivi. La giustizia

retributiva, in un ordinamento complesso come quello italiano, si realizza attraverso un sistema articolato, nel quale la contrattazione collettiva svolge un ruolo centrale. È proprio questo il modello che la Corte richiama, individuando nel rinvio ai contratti collettivi qualificati – previsto dal codice dei contratti pubblici – il punto di equilibrio attualmente definito dal legislatore statale. Ma vi è un ulteriore elemento che il dibattito pubblico tende troppo spesso a trascurare: il salario non coincide con la sola paga oraria. Il

concetto di “salario giusto” deve essere letto alla luce del Trattamento Economico Complessivo (TEC), che nei sistemi contrattuali italiani include una pluralità di componenti – dalla tredicesima alla quattordicesima, dal trattamento di fine rapporto agli istituti di welfare contrattuale, fino a ferie, permessi e coperture integrative. Il salario giusto, dunque, tiene conto dell’intero pacchetto retributivo e delle garanzie ad esso connesse. In questa prospettiva, il valore dei contratti collettivi non è meramente tecnico, ma profondamente istituzionale. Essi rappresentano il luogo in cui si compone, in modo dinamico, l’equilibrio tra esigenze produttive e tutela del lavoro,





tenendo conto delle specificità dei settori, delle professionalità e dei contesti economici. È qui che il salario trova la sua dimensione di “giustizia”, non come cifra astratta, ma come esito di un processo regolato e partecipato. La tentazione di scorciatoie normative, soprattutto su temi ad alta sensibilità sociale, è comprensibile ma pericolosa. La decisione della Corte costituzionale ricorda, invece, che il bilanciamento tra concorrenza e diritti sociali non può essere affidato a interventi disorganici, ma richiede una visione sistemica e una responsabilità istituzionale piena. Ciò non significa negare il problema dei bassi salari o ignorare le situazioni di dumping contrattuale. Significa, piuttosto, affrontarli con gli strumenti adeguati: rafforzando la qualità e la rappresentatività della contrattazione collettiva, contrastando i fenomeni di elusione, valorizzando i meccanismi già presenti nell’ordinamento. In definitiva, la sentenza n. 60 del 2026 segna un passaggio netto: la Corte costituzionale ha ricondotto il tema delle politiche salariali entro un perimetro chiaro, indicando nella contrattazione collettiva l’unico strumento in grado di garantire, al tempo stesso, giustizia retributiva e coerenza del sistema. È in essa, e non in interventi frammentati o territorialmente differenziati, che si deve continuare a costruire il “salario giusto”, nel rispetto dell’equilibrio tra diritti dei lavoratori e regole del mercato.

Presidente del Consiglio Nazionale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ILLEGITTIMA LA NORMA TOSCANA PERCHÉ PORTA FRAMMENTAZIONE NELLA COERENZA NORMATIVA E TUTELA INTEGRATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



Un documento dei commercialisti fornisce supporto all'attività dei CTU

Consulenti, no a opinioni

Assetti e modelli 231: valutazione controllabile

DI CHRISTINA FERIOZZI

Adozione esplicita di criteri di adeguatezza ricavabili dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – in particolare gli “output informativi” dell'art. 3 CCII – e dalla disciplina civilistica; utilizzo di check-list e prassi tecniche, standardizzazione dei quesiti, tracciabilità delle fonti affinché la difficile valutazione dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, se non ancorata a parametri, non rischi di diventare un'opinione. Sono alcune delle indicazioni traibili dal documento pubblicato ieri da Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti, recante: “La consulenza tecnica e la perizia nel contenzioso civile e penale in materia di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nonché di modelli organizzativi”.

Il ruolo del perito in sede giudiziaria

La valutazione dell'“adeguato assetto” sta diventando un criterio giudiziale operativo, specie nel procedimento ex art. 2409 c.c. (o, a seguito della riforma del d.lgs. 47/2026, ex art. 2396-quater c.c.) con conseguente crescita della domanda di perizie/CTU sul tema. Altrettanto può osservarsi circa l'evoluzione del sistema ex d.lgs. 231/01 che rende strategico progettare assetti e modelli come architettura integrata dei controlli interni, aumentando la verificabilità. Da ciò deriva che per la consulenza tecnica, la sfida principale è la traduzione probatoria. In altri termini è cruciale rendere trasparente “come” l'impresa monitora rischi e continuità, e “in che modo” reagisce ai segnali, evitando giudizi meramente asseritivi.

Nella prospettiva operativa, il consiglio nazionale esamina i profili comuni e le criticità ricorrenti della consulenza tecnica in sede civile (CTU/CTP) e penale (perizia/consulenza dell'accusa e della difesa) quando l'oggetto della controversia implica la valutazione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e/o dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001. Tale delicato e complesso ruolo vede il professionista impegnato nell'espressione di un giudizio tecnico che per essere considerato attendibile deve esprimere

una valutazione controllabile. In altri termini, nella prova della adeguatezza dell'attuazione sia negli assetti organizzativi, sia nei Modelli 231/01, i documenti sono condizione necessaria ma non sufficiente. La prova deve dimostrare flussi informativi strutturati, decisioni tempestive, attività di controllo e aggiornamento. Ciò richiede una cultura documentale e un audit trail che molte imprese – specie PMI – non possiedono in modo strutturato, e che spesso viene “costruito” solo a contenzioso avviato. Pertanto lo studio in commento evidenzia: la centralità della valutazione ex ante e proporzionata; il ruolo determinante della qualità della prova documentale e della tracciabilità delle fonti; l'esigenza di tradurre strumenti aziendali (piani, budget, reporting, cash flow, presidi di controllo e risk management) in quesiti giudiziari

verificabili; i rischi di “formalismo” (assetto/modelli “di carta”) e, specularmente, di eccessiva discrezionalità tecnica non ancorata a parametri normativi e/o standard riconosciuti.

Gli strumenti di lavoro

In considerazione del notevole impatto della consulenza tecnica in ambito giu-

diziario e nell'intento di fornire suggerimenti e raccomandazioni operative ai professionisti il documento è corredato nell'appendice di utili check-list di coordi-

namento tra i differenti settori di attività del CTU/Perito nella prospettiva di “orientarlo” nella comprensione di un sistema di compliance integrata. A riguardo il cndcec evidenzia che gli schemi di lavoro forniti, con indicazioni metodologiche di base, non sono vincolanti né tassative, ma adattabili ai casi concreti. Ciò che la relazione di perizia deve evidenziare è che essa esprime valutazioni tecnico-organizzative in ordine: all'idoneità del modello ex ante rispetto alla prevenzione dei reati analoghi a quelli che si sono verificati sulla base delle conoscenze e dei dati allora verificabili; alla sua effettiva attuazione; al rapporto tra evento e assetto organizzativo.

Ogni valutazione giuridica sull'idoneità del modello e sulla responsabilità dell'ente resta comunque riservata all'Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata

La valutazione dell'“adeguato assetto” sta diventando un criterio giudiziale operativo, specie nel procedimento ex art. 2409 del codice civile, con conseguente crescita della domanda di perizie/CTU sul tema



Equo compenso, da 6 mesi Osservatorio fuori radar

L'Osservatorio nazionale istituito presso il ministero della Giustizia per il monitoraggio dell'applicazione della legge sull'equo compenso per le prestazioni dei liberi professionisti (49/2023) ha fatto «perdere le sue tracce» da almeno un semestre: l'ultima riunione, infatti, si è tenuta all'inizio di novembre del 2025, quando è stato chiesto ai rappresentanti di Ordini, Collegi e associazioni di spedire entro la fine dello stesso mese informazioni su (eventuali) provvedimenti disciplinari e sanzioni comminate per la violazione della disciplina, in vista della stesura della relazione al Parlamento sull'attività svolta dall'organismo. Tuttavia, come raccontato su *ItaliaOggi* il 20 gennaio e il 3 febbraio scorsi, il documento è stato sì assemblato, ma la sua trasmissione in Parlamento è avvenuta (ancora una volta) in ritardo, considerato che la normativa sulla giusta remunerazione degli autonomi ne stabilisce l'invio alle Camere entro il 30 settembre di ogni annualità. E, nel testo, che dà atto al solo Consiglio nazionale del Notariato di aver adottato modelli di convenzione standard (nel settore bancario per la disciplina delle surroghe, sottoscrivendo 142 intese, ndr), si legge che unicamente «i Consigli nazionali degli ingegneri e dei commercialisti hanno avviato procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti» (nel primo caso 8, di cui 7 conclusi e uno terminato con l'irrogazione di sanzioni, nel secondo sono 2 gli Ordini che hanno li hanno aperti e sono in corso di svolgimento).

La mancata convocazione dell'Osservatorio da 6 mesi non sta passando inosservata nel comparto professionale: fonti ordinistiche esprimono «sfiducia» riguardo all'operato del dicastero della Giustizia in questa fase politico-istituzionale, a un anno dalla fine della XIX Legislatura. E altrettanta diffidenza si avverte fra le categorie associative: dimessosi da sottosegretario alle Imprese Massimo Bitonci (diventato assessore allo Sviluppo economico in Veneto), infatti, il percorso per l'uscita del decreto attuativo sull'equo compenso si è interrotto.

Simona D'Alessio

— © Riproduzione riservata —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT0010